



Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

"LA CAREZZA IN UNA ZAMPA ODV"

STATUTO

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. E' costituita, con sede in Ottaviano (NA) al Viale della Rinascita n. 6, l'Organizzazione di Volontariato denominata **"La Carezza in una Zampa ODV"**.

Art. 2. L'Organizzazione di Volontariato **"La Carezza in una Zampa ODV"**, non ha scopo di lucro, è di volontariato, apolitica ed apartitica e persegue esclusivamente finalità solidaristiche in difesa di animali e per la valorizzazione dell'ambiente. E' fatto obbligo di utilizzare l'acronimo "ODV" o la locuzione "organizzazione di volontariato" nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico ai sensi dell'articolo 32.3 del Codice del Terzo Settore

Finalità e attività

Art. 3. L'Organizzazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale attraverso la tutela e la valorizzazione dell'Ambiente in genere e del Mondo Animale.

Art. 4. L'Organizzazione realizza i propri scopi attraverso qualunque attività, da esercitarsi sul territorio, in difesa dell'Ambiente nella sua concezione unitaria comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali, tra cui la conservazione, la razionale gestione, e il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acqua, suolo, territorio), l'esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale e in definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni, come monitoraggio del territorio, escursioni e visite guidate, lezioni teorico-pratiche presso istituti scolastici, parrocchie, centri sociali, consessi ed aggregazioni; promozione di adozioni di cani e gatti anziani o malati, pubblicazione di stampa periodica informativa, anche multimediale, organizzazione di eventi mediante qualunque utile mezzo di comunicazione, finalizzati alla divulgazione degli scopi dell'Organizzazione, occasionali raccolte di fondi realizzate esclusivamente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni per le quali si cederanno solo beni di modico valore.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Organizzazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati. E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle di cui all'articolo 4 del presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Soci

Art. 6. Il numero di soci è illimitato. Possono diventare soci dell'Organizzazione tutti coloro i quali, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione, mettendo a disposizione, gratuitamente, parte del proprio tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Art. 7. La qualifica di socio si acquisisce mediante domanda di ammissione a socio presentata al Consiglio Direttivo che deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. La domanda di ammissione deve contenere i dati anagrafici, la residenza e la professione o scuola frequentata del richiedente e la sua volontà di voler perseguire gli scopi dell'Organizzazione e l'impegno ad attenersi alle regole poste dallo statuto e dagli organi sociali.

Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato, specificandone i motivi. In questo caso, l'aspirante socio, entro 30 giorni, ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea, che prenderà in esame la

richiesta nel corso della sua prima riunione. Si esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera h) del d. lgs. n. 460/97.

Diritti e doveri dei soci.

Art. 9. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'organizzazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Agli associati è riconosciuto il diritto di voto attivo e passivo, con pari diritti per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'organizzazione. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Possono essere nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del C.D come soci onorari quelle persone alle quali l'organizzazione deve particolare riconoscenza o che si sono distinti per la loro opera meritoria e fattiva in linea con gli scopi dell'organizzazione; i soci onorari sono esentati dal pagamento del contributo annuale, godono di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Art. 10. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) per dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro i quali si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; coloro i quali, senza giustificato motivo, rimangono inattivi per un lungo periodo di tempo; coloro i quali manifestino apertamente e chiaramente di non voler perseguire più i fini dell'Organizzazione.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso d) per esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Art. 11. L'Organizzazione è, altresì, aperta all'adesione di sostenitori, da intendersi come coloro i quali, condividendo gli ideali associativi, intendano offrire un contributo economico. I sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 12. Sono organi dell'organizzazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti degli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo il rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e documentalmente provate.

Art. 13. L'Assemblea dei Soci è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta, di norma, dal Presidente, il quale la convoca: a) almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo / bilancio; b) ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un

decimo degli associati. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie sono convocate mediante avviso inviato per e-mail, pec (posta elettronica certificata), sms, ovvero lettera non raccomandata a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, con un preavviso di almeno sette giorni dalla data dell'assemblea. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 14. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 15. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di tre sole deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 16. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 17. 1. L'assemblea ha i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. Atti costitutivi o statuti che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito al comma precedente, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

Art. 18. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Organizzazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Organizzazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 19. Il **Consiglio Direttivo** è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea tra i soci che si candidano durante l'assemblea; esso dura in carica due esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili, per non più di tre mandati consecutivi.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri e sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Organizzazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato, per legge o per statuto, alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti e li revoca, il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività; presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione, la relazione, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni; propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Organizzazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10.

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 23. Il **Presidente** viene eletto dall'Assemblea dei Soci. Egli è il legale rappresentante dell'Organizzazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, ossia due anni. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa, in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 24. Il **Tesoriere** è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Organizzazione inerente all'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 25. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 26. L'esercizio sociale decorre dal 1^o gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 27. Le entrate dell'Organizzazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- e) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Organizzazione.

Art. 28. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- c) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 29. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Organizzazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Organizzazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura ai sensi dell'articolo 10/ comma 1, lettera d) del d. lgs. n. 460/97. Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e) del d. lgs. n. 460/97.

Scioglimento dell'Organizzazione e devoluzione dei beni

Art. 30. Lo scioglimento dell'organizzazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere e' reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato e' tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformita' dal parere sono nulli.

Norma finale

Art. 31. Il presente Statuto deve essere osservato come Atto fondamentale dell'Organizzazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. Il presente Statuto è composto da n. trentuno articoli disposti su n. sei pagine, inclusa la presente.

Esso viene letto, approvato e sottoscritto dai sottoelencati soci, presenti in Ottaviano al Viale della Rinascita n. 6, in data sedici novembre duemilaventidue. L.C.S.

Ottaviano, lì 16 Novembre 2022

I SOCI

- 1) **FABBROCINI Consiglia**, nata ad Ottaviano (NA) il 22.01.1960, residente ad Ottaviano alla via San Leonardo n. 60, C.F: FBBCSG60A62G190Z;
- 2) **D'AMBROSIO Rosa**, nata a Napoli il 18.01.1979, residente ad Ottaviano alla via Della Rinascita n. 6, C.F DMBRS079A58 F839F;
- 3) **DEL NEGRO Michele**, nato a Napoli il 18.05.1980, residente a Sant'Anastasia alla via Pomigliano n. 13, CF: DLNMHL80EI 8F839S;
- 4) **CACCAVALE Ferdinando**, nato a Napoli il 06.07.1987, residente ad Afragola al Corso Giuseppe Garibaldi n. 66, CF: CCCFDN87L06F839A.
- 5) **DEL NEGRO Gianluca**, nato a Napoli il 30.05.1975, residente a Somma Vesuviana (Na) alla via Casaraia n. 23, C.F.: DLNGLC75E30F839D;
- 6) **DI PALO Giovanna**, nata ad Afragola il 25.07.1948, residente ad Afragola (Na) alla via Corso Giuseppe Garibaldi n.66, C.F.: DPLGNN48L65A064R
- 7) **SEPE Concetta**, nata a Napoli il 21.09.1954, residente a Sant'Anastasia (Na) alla via Pomigliano n.13, CF:SPECCT54P61F839G

Consiglia Fabbrocini

Rosa D'Ambrosio

Del Negro Michele

Ferdinando Caccavale

Sepe Concetta

Di Palo Giovanna

Concetta Del Negro